



TRIBUNALE ORDINARIO FIRENZE

IMMOBILIARE

Il Giudice dott.ssa Giovanna Mazza,
a scioglimento della riserva che precede;
vista la relazione riepilogativa della delegata depositata in data 8.04.2026 da cui risulta che l'intero compendio pignorato da porre in vendita è variamente dislocato nel comune di Prato;
vista l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte esecutata
viste le note scritte depositate dalle altre parti
ritenuto che nei pignoramenti immobiliari l'art. 26 c.p.c. stabilisce che la competenza è radicata esclusivamente presso il Tribunale del luogo in cui si trova l'immobile staggito (*forum rei sitae*);
ritenuto che tale regola è inderogabile
considerato che il pignoramento è stato legittimamente avviato a Firenze, perché al momento della trascrizione originaria, i beni appartenenti alla debitrice esecutata si trovavano nel suo circondario;
rilevato, tuttavia, che nel corso del procedimento in seguito a divisione e successione ereditaria, i beni posti in vendita ed attribuiti alla debitrice esecutata sono integralmente ricaduti nel territorio pratese;
ritenuto che per tale circostanza la competenza territoriale muta tanto che il Giudice dell'Esecuzione di Firenze deve dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Prato

p.q.m.

DICHIARA la propria incompetenza territoriale in favore del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Prato ove il fascicolo della procedura esecutiva immobiliare dovrà essere trasmesso, previa riassunzione della causa da parte del soggetto interessato e più diligente entro i termini di legge

Si comunichi.

Firenze, 22/06/2026

Il Giudice
dott. Giovanna Mazza